

Si precisa che per la compilazione delle domande da parte delle famiglie e per la loro validazione da parte dei Comuni, è prevista una procedura informatizzata per la quale si è richiesta la collaborazione del Servizio Sistema Informativo SSR della Direzione Regionale Controlli e Governo SSR, che ha espresso parere favorevole.

Con successivi provvedimenti, il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, approverà:

- l'impegno di spesa di € 2.500.000,00 sul capitolo 102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388) " dell' UPB U0156;
- la graduatoria delle famiglie beneficiarie ammesse al contributo economico e relativi Comuni, redatta, in ordine crescente del valore I.S.E.E. così come specificato nell'**Allegato A**;
- il riparto del Fondo pari ad € 2.500.000,00 e l'assegnazione alle famiglie e relativi Comuni del Bonus famiglia, sino alla concorrenza massima dell'importo testè citato;
- l'erogazione ai beneficiari, per il tramite dei Comuni, dei contributi assegnati;
- ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione.

Le amministrazioni comunali erogheranno i contributi alle famiglie beneficiarie, di cui al paragrafo precedente, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- visto il DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;
- vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- vista la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1250 e 1251, lettere b) e c);
- vista la DGR del 3 agosto 2011, n. 1360;
- visto il DDR del 24 novembre 2011, n. 330;
- vista la DGR del 17 luglio 2012, n. 1402;
- visto il DDR del 19 dicembre 2012, n. 479;
- vista la Legge Regionale del 4 aprile 2013, n.4;
- visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2013.

DELIBERA

1. di approvare la realizzazione del Programma degli interventi straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, secondo quanto specificato in premessa ed in base ai criteri ed alle modalità indicati nell'**Allegato A**, parti integranti del presente provvedimento;
2. di fissare quale termine, il 30 Aprile 2014, entro e non oltre le ore 12.00, per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste di contributo, secondo le modalità ed i criteri specificati nell'**Allegato A**;
3. di determinare in € 2.500.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, disponendo la

copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" UPB U0156;

4. di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali l' approvazione:
 - dell'impegno di spesa di € 2.500.000,00 sul capitolo n. 102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" UPB U0156;
 - della graduatoria delle famiglie beneficiarie ammesse al contributo economico e relativi Comuni, redatta, in ordine crescente del valore I.S.E.E. così come specificato nell'**Allegato A**;
 - del riparto del Fondo pari ad € 2.500.000,00 e l'assegnazione alle famiglie del Bonus famiglia e relativi Comuni, sino alla concorrenza massima dell'importo testè citato;
 - dell'erogazione ai beneficiari, per il tramite dei Comuni, dei contributi assegnati;
 - di ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, oggetto della presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;
7. di informare che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



Programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro

Il presente programma straordinario intende offrire alle famiglie numerose un supporto economico *una tantum*, denominato “Bonus famiglia”.

1. Beneficiari e valore del bonus famiglia

I beneficiari del “ Bonus famiglia” sono le Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro.

Le famiglie con parti trigemellari, saranno destinatarie di un bonus pari ad € 900,00.

Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro, saranno destinatarie di un bonus pari ad € 125,00 a figlio.

Es: una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€125,00 x 5 figli)

2. Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie

Il Bonus famiglia può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. In particolare può essere richiesto da uno dei due genitori purché in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:

- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea o rifugiato politico, oppure qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno. I componenti il nucleo familiare (coniuge e figli) devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
- essere residente nella Regione del Veneto;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da € 0 ad € 25.000,00, riferito ai redditi dell’anno 2012, dichiarati nel 2013 (risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali) .

1. Procedimento per la compilazione delle domande

La compilazione delle domande per l’accesso al Bonus Famiglia, viene supportata da una procedura informatica regionale che prevede i seguenti passaggi:

1. Il Comune:

- a) dal 10/01/2014 al 10/02/2014, nella persona del Sindaco, il comune presenta via web alla Regione la **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB “BANDO FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI”**, seguendo le **ISTRUZIONI** che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al SINDACO;

Qualora il sindaco o l’incaricato del comune abbia già provveduto all’accreditamento per i Bandi regionali delle famiglie monoparentali o per l’emergenza sociale, per accedere alla procedura di



detto bando, basterà digitare la funzione "RECUPERA DATI INCARICATO" tramite l'inserimento del codice fiscale.

- b) Dall' 11/02/2014 al 30/04/2014, svolge l'istruttoria informatica delle domande compilate dai richiedenti, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al COMUNE;
 - c) visualizza la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del Fondo, entrando nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>.
2. Il richiedente, dall' 11/02/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell' 11/04/2014 deve:
- a) compilare ed inviare via web la "DOMANDA DEL BONUS FAMIGLIA", seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
 - b) recarsi presso il Comune di residenza ed esibire i seguenti documenti:
 - numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
 - copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
 - attestazione ISEE in corso di validità;
 - copia della carta di soggiorno per ciascun membro il nucleo familiare;oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente.
3. La Regione:
- a) approva con provvedimento, la graduatoria regionale dei Comuni e le relative famiglie beneficiare del Bonus Famiglia;
 - b) determina la liquidazione degli importi alle famiglie per il tramite dei Comuni;
 - c) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>.

4. Criteri per la formulazione della graduatoria delle famiglie beneficiarie da parte della Regione del Veneto

La Regione del Veneto provvederà a formulare la graduatoria in ordine crescente del valore I.S.E.E. relativo all'anno 2012, sino ad esaurimento del fondo destinato.

In caso di parità di I.S.E.E., la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o più) dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà richiesta l'attestazione a seguito della verifica istruttoria:

- stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione;
- invalidità, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica.

Per i parti trigemellari non è da considerarsi una data specifica per la nascita; i figli gemelli conviventi o non, devono essere di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.

Per le famiglie con quattro e più figli, vanno elencati nella domanda i figli conviventi e non (studenti fuori sede) di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.

Ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, la Regione del Veneto verificherà la veridicità delle dichiarazioni prodotte dalle famiglie richiedenti al fine di ottenere una prestazione agevolata. I controlli verranno effettuati su un campione casuale di utenti, a tal fine l'amministrazione Regionale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.